



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406
protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29-04-2024	Oggetto: Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024. Fissazione scadenza pagamenti tributo.
------------------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:10 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

Carta Francesco	P	Scanu Laura	P
Lampis Danilo	P	Loi Giuseppe Alessandro	A
Bonu Mauro	P	Loddo Valentina	P
Crobu Davide	P	Casula Debora	A
Pusceddu Stefano	P	Perra Monica	A
Urru Leonardo Michele	P	Tolu Antonio	P

risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste Segretario Comunale Enrica Olla

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la presente seduta del Consiglio Comunale avviene con modalità mista, attraverso la partecipazione da remoto, in video collegamento, del Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla e in presenza degli altri componenti dell'organo consiliare, secondo le modalità individuate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta comunale in video/audio conferenza" approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 15.04.2022.

IL SINDACO ILLUSTRÀ

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO CHE con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è fissato al 15 marzo 2024.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 11.03.2024 con la quale si approva il bilancio di previsione 2024-2026.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2024 avente ad oggetto “validazione del piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con deliberazione ARERA 389/2023”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti.

ATTESO CHE il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i. prevede che nelle more della revisione del Regolamento di cui al DPR n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

PRESO ATTO CHE, sulla base delle risultanze del piano economico finanziario e della norma citata, la proposta tariffaria predisposta dal Servizio Finanziario risulta impostata come segue:

- il costo attribuito alle utenze domestiche è dell'80%, quello attribuito alle utenze non domestiche è del 20%, pari alla media delle percentuali ottenute dal rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, e dalla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario, con una correzione di 1,22 punti percentuali. Il dato effettivo del rapporto è del 78,78 % per le utenze domestiche e del 21,22% delle utenze non domestiche;
- per le utenze domestiche i coefficienti (ka), per la determinazione della quota fissa della tariffa, sono stabiliti in misura fissa al mq per tutte le utenze; i coefficienti (kb), per la determinazione della quota variabile della tariffa, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i;
- la quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione dei nuclei familiari di due o più componenti è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti.
- per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente Kc e Kd medio per tutte le categorie tranne che per quelle categorie più gravate dal costo alle quali è stato applicato il coefficiente minimo e/o massimo ridotto del 30% mentre alle categorie per le quali la tariffa pesa in modo più lieve è stato applicato il coefficiente massimo aumentato del 50%;
- la proposta tariffaria tiene conto delle riduzioni tariffarie previste dalle disposizioni regolamentari.

RILEVATO CHE i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella dell'ultimo ruolo approvato, così come i coefficienti applicati.

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (80%) e utenze non domestiche (20%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (80%) e utenze non domestiche (20%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario.

VISTO il prospetto riassuntivo dei coefficienti applicati e della ripartizione dei costi all.A), e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti all.B) predisposto dal competente ufficio comunale.

RITENUTA congrua la proposta tariffaria per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività che sono stati agganciati alla superficie dei locali per garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

TENUTO CONTO CHE le tariffe entrano in vigore il 01/01/2024, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato B) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2024, così determinate:

- a. 31.07.2024 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2024 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2024 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica).

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con modifiche con propria deliberazione n. 3 del 03.04.2023, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni e agevolazioni il cui costo viene posto a carico delle tariffe Tari.

RITENUTO di stabilire per l'anno 2024 le seguenti riduzioni da regolamento:

- per le utenze domestiche di cui all'art.18, comma 1, lettere a) e b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lett. a) adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lettere b) e c) attività produttive cessate si applica la riduzione del 30%, della tariffa.

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

PRESO ATTO CHE è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

PRESO, ALTRESÌ, ATTO che, dall'anno 2024, su tutte le utenze iscritte a ruolo saranno applicate, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la tari, le componenti perequative UR1 (0,10 €/utenza) e UR2 (1,50 €/utenza) del valore complessivo di € 1,60 ad utenza, istituite da ARERA con delibera n. 386/2023.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'.

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende ivi integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

DI APPROVARE i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe e l'attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell' A).

DI APPROVARE le categorie tariffarie e le tariffe TARI per l'anno 2024 come risultanti dal prospetto allegato B).

DI STABILIRE, ai sensi del Regolamento Tari le seguenti riduzioni come da regolamento:

- per le utenze domestiche di cui all'art.18, comma 1, lettere a) e b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;

- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lett. a) adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche di cui all'art.18, comma 2, lettere b) e c) attività produttive cessate si applica la riduzione del 30%, della tariffa.

DI APPROVARE le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 31.07.2024 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2024 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2024 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica).

DI DARE ATTO CHE sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

DI DARE ATTO CHE, dall'anno 2024, su tutte le utenze iscritte a ruolo saranno applicate, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la tari, le componenti perequative UR1 (0,10 €/utenza) e UR2 (1,50 €/utenza) del valore complessivo di € 1,60 ad utenza, istituite da ARERA con delibera n. 386/2023.

DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

DI DISPORRE che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 12,42

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Francesco Carta

Il Segretario Comunale
F.to Enrica Olla

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ortuери 24-04-24

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ortuери 24-04-24

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.
Ortuери, 06-05-2024

L'impiegato incaricato
F.to

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

L'impiegato incaricato